

Memento Pratico

30
ANNI

PAGHE E CONTRIBUTI

Riforma
Fiscale

Decreto
PNRR

2 0 2 4



Estratto



MEMENTO
GIUFFRÈ FRANCIS LEFEBVRE

INCLUSA
VERSIONE DIGITALE



Piano dell'opera

Note generali sulla costituzione del rapporto di lavoro

48

PARTE I: BUSTA PAGA

TITOLO I	Regole generali	
Cap. 1	Determinazione della retribuzione lorda	230
	Competenze	
	Trattenute	
Cap. 2	Retribuzione dal lordo al netto	600
	Retribuzione imponibile	
	Trattenute contributive	
	Trattenute fiscali	
	Trattenute dal netto	
TITOLO II	Retribuzione del lavoro prestato	
Cap. 1	Variazione dell'orario di lavoro	1000
Cap. 2	Variazione del luogo di lavoro	1350
Cap. 3	Arretrati retributivi	1550
TITOLO III	Retribuzione delle assenze	
Cap. 1	Malattia	1710
Cap. 2	Maternità e congedi parentali	1830
Cap. 3	Infortunio sul lavoro e malattia professionale	2048
Cap. 4	Integrazioni salariali	2300
Cap. 5	Ferie e permessi per riduzione di orario	2550
Cap. 6	Festività	2755
Cap. 7	Congedo matrimoniale	2860
Cap. 8	Richiamo alle armi	3000
Cap. 9	Permessi e congedi retribuiti	3150
TITOLO IV	Assegno per il nucleo familiare	3400
TITOLO V	Competenze di fine rapporto	3650
TITOLO VI	Contrattazione collettiva	3850

PARTE II: DENUNCIA E PAGAMENTO DI CONTRIBUTI, PREMI E IMPOSTE

4000

PARTE III: CATEGORIE PARTICOLARI DI LAVORATORI

Cap. 1	Collaboratori coordinati e continuativi	4200
Cap. 2	Dirigenti	4300
Cap. 3	Edili	4600
Cap. 4	Giornalisti	4900

Cap. 5	Lavoratori intermittenti	4970
Cap. 6	Marittimi	5020
PARTE IV: COSTO DEL LAVORO		
Cap. 1	Calcolo del costo	5350
	Costo presunto	
	Costo effettivo	
Cap. 2	Assunzioni agevolate e valutazione di convenienza	5700
APPENDICE		9000
INDICE ANALITICO		p. 849

CAPITOLO 6

Festività

SOMMARIO

a. Campo di applicazione (Giorni festivi, festività sopresse)	2755	(Lavoratori con retribuzione fissa mensile, lavoratori con retribuzione oraria, rapporti con altre assenze)	2759
b. Trattamento economico			

a. Campo di applicazione

GIORNI FESTIVI (L. 260/49) Sono considerate festive, oltre alla domenica, le giornate stabilite dalla legge e in parte dai contratti collettivi (in genere la ricorrenza del Santo Patrono del luogo dove ha sede l'unità produttiva).

2755

La legge riconosce come giorni festivi per tutti i lavoratori subordinati le seguenti **ricorrenze civili e religiose**:

- 1° e 6 gennaio;
- 25 aprile;
- lunedì dopo Pasqua;
- 1° maggio;
- 2 giugno;
- 15 agosto;
- 1° novembre;
- 8, 25 e 26 dicembre.

La **sanzione** prevista in caso di inosservanza delle disposizioni in materia di ricorrenze festive è esaminata al n. 9106.

►**Precisazioni 1**) Annualmente viene stabilito il calendario delle **festività ebraiche** (art. 5 L. 101/89; per l'anno 2024: Com. Min. Int. 6 ottobre 2023), per le quali il lavoratore ha diritto di fruire di **riposi non retribuiti**. Le ore non lavorate possono essere recuperate in qualsiasi giorno della settimana, compresa la domenica, con diritto di percepire in quel giorno soltanto la normale retribuzione. Per ragioni pratiche è prassi aziendale far coincidere la fruizione delle festività con l'utilizzo di permessi retribuiti previsti contrattualmente. Il lavoratore di fede ebraica conserva, comunque, il diritto di assentarsi dal lavoro e di percepire il trattamento economico corrispondente in occasione delle festività civili e religiose previste per la generalità dei lavoratori.

2) Ai lavoratori **fedeli ortodossi** appartenenti alla Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale («Arcidiocesi») è assicurato il diritto di astenersi dall'attività lavorativa nelle seguenti **festività religiose**: Circoncisione del Signore, Santa Teofania, Sabato Santo, Domenica della Santa Pasqua, Domenica della Pentecoste, Dormizione della Madre di Dio, Natale del Signore e Sinassi della Madre di Dio, con **obbligo di recupero** delle relative ore lavorative e senza diritto ad alcun compenso straordinario. Restano salve le imprescindibili esigenze dei servizi essenziali previsti dall'ordinamento giuridico (art. 10 L. 126/2012; per l'anno 2024: Com. Min. Int. 30 ottobre 2023).

3) I lavoratori appartenenti alle **Chiese cristiane avventiste del settimo giorno** hanno diritto di fruire, su loro richiesta, del riposo settimanale nel giorno di sabato (art. 17 L. 516/88). Tale diritto può essere esercitato salvo che sussistano imprescindibili esigenze di servizi essenziali o l'articolazione aziendale dei turni di servizio non lo consenta (Pret. Roma 5 gennaio 1999). Non sono, invece, previste festività diverse rispetto a quelle cattoliche.

4) I lavoratori di **fede induista** (Unione Induista Italiana, Sanatana Dharma Samgha) hanno diritto, su loro richiesta e nel quadro della flessibilità dell'organizzazione del lavoro, di osservare la festività indù «Dīpavali» (Vittoria della Luce sull'Oscurità), che nel 2024 verrà celebrata il 1° novembre (art. 25 L. 246/2012; Com. Min. Int. 1° febbraio 2024). Restano salve le imprescindibili esigenze dei servizi essenziali previsti dall'ordinamento giuridico.

5) I lavoratori appartenenti all'**Istituto Buddista Italiano** Soka Gakkai (IBISG) hanno diritto di osservare, nel quadro della flessibilità dell'organizzazione del lavoro, le festività del 16 febbraio (nascita del Buddha Nichiren Daishonin) e del 12 ottobre (iscrizione del Dai Gohonzon). Restano salve le imprescindibili esigenze dei servizi essenziali previsti dall'ordinamento giuridico italiano (art. 22 L. 130/2016).

2757 FESTIVITÀ SOPRESSE (L. 54/77) I seguenti giorni hanno cessato di essere considerati festivi agli effetti civili: S. Giuseppe (19 marzo); Ascensione (data mobile); Corpus Domini (data mobile); SS. Apostoli Pietro e Paolo (29 giugno). La contrattazione collettiva generalmente compensa la mancata fruizione delle 4 festività sopresse con **permessi individuali**, per un totale di 32 ore. La fruizione di tali ore di permesso è normalmente subordinata alla loro **maturazione**: ogni mese matura 1/12 delle 32 ore.

I contratti collettivi indicano, inoltre, il trattamento da riconoscere per il mancato godimento della ex **festività del 4 novembre** (giorno dell'Unità Nazionale), considerata differita alla prima domenica successiva dello stesso mese.

► **Precisazioni 1** L'**indennizzabilità della malattia** intervenuta durante una delle ex festività sopresse è analizzata al n. 1769.

2) I contratti collettivi stabiliscono i **termini per il godimento** dei permessi per festività sopresse e le conseguenze in caso di mancata fruizione degli stessi (pagamento o perdita).

In caso di **mancato godimento** dei permessi entro la scadenza indicata nel CCNL, e di **mancato pagamento dell'indennità sostitutiva**, il datore di lavoro deve comunque provvedere al **pagamento** dei relativi **contributi** entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui cade il termine ultimo di godimento degli stessi. In ogni caso, non è prevista alcuna sanzione penale o amministrativa a carico dell'impresa (Risp. Interpello Min. Lav. 8 marzo 2011 n. 16).

b. Trattamento economico

art. 5 L. 260/49; art. 3 L. 90/54

2759 Durante i giorni festivi il lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro e di percepire la retribuzione. Egli può pertanto rifiutarsi di eseguire la prestazione lavorativa, conservando la normale retribuzione globale fissa (Cass. 19 ottobre 2016 n. 21209; Cass. 15 settembre 1997 n. 9176), dal momento che la prestazione può essere chiesta solo se c'è l'accordo tra le parti (Cass. 23 settembre 1986 n. 5712).

L'entità della retribuzione varia, a seconda che si tratti di lavoratori retribuiti in misura fissa oppure ad ore.

Il trattamento economico da corrispondere al lavoratore in caso di **prestazione effettuata nei giorni festivi** è esaminato ai n. 1100 e s.

2761 LAVORATORI CON RETRIBUZIONE FISSA MENSILE Questi lavoratori hanno diritto alla normale retribuzione globale di fatto giornaliera (compreso ogni elemento accessorio), indipendentemente dal fatto che nel mese vi siano o meno giornate festive: la retribuzione rimane **invariata** anche se il dipendente ha lavorato un giorno in meno. Non è quindi necessario indicare la festività separatamente sulla busta paga.

Se la festività **coincide con la domenica** o con **altro giorno festivo** (Cass. 23 giugno 2006 n. 14643), il datore di lavoro deve pagare, oltre alla normale retribuzione globale di fatto giornaliera, un'ulteriore quota giornaliera di retribuzione (ad **esempio** 1/26 per il settore industria).

Salvo diversa previsione del contratto collettivo, il **diritto alla quota di retribuzione aggiuntiva** non spetta in caso di **coincidenza** della giornata festiva con il **sabato non lavorativo**. Ciò in quanto, allorché il normale orario di lavoro sia concentrato nell'arco di 5 giorni settimanali, il sesto giorno deve qualificarsi, agli effetti di tutti gli istituti contrattuali, come non lavorativo, feriale a zero ore, e non anche festivo. Resta salva la facoltà di prevedere **in via contrattuale** un trattamento uguale a quello previsto dalla legge per la coincidenza con la domenica (Risp. Interpello Min. Lav. 20 febbraio 2006 n. 25/I/0001664).

2763 LAVORATORI CON RETRIBUZIONE ORARIA La legge stabilisce che a questi lavoratori venga corrisposta la normale retribuzione globale di fatto giornaliera (compreso ogni elemento accessorio), raggugliata ad 1/6 dell'orario settimanale di lavoro contrattuale o, in mancanza, legale. Tale compenso non viene tuttavia corrisposto per le festività infrasettimanali diverse da quelle nazionali (25 aprile, 1° maggio e 2 giugno) al lavoratore **sospeso dal lavoro** da oltre 2 settimane.

Se la festività **cade di domenica** alla retribuzione giornaliera deve essere aggiunta l'ulteriore quota di retribuzione rapportata ad 1/6 dell'orario settimanale.

La contrattazione collettiva (art. 16 Al 27 ottobre 1946) prevede per i giorni festivi il pagamento della normale retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito se quel giorno avesse lavorato secondo l'orario normale: nel caso della «settimana corta» significa remunerare 8 ore (40 : 5).

Alcuni contratti collettivi stabiliscono tuttavia che, anche se la settimana è di 5 giorni lavorativi, la retribuzione festiva spetta per 6,40 ore, anziché 8. Pertanto, quando la festività cade in un giorno compreso tra il lunedì e il venerdì, le ore da retribuire sono 38,40.

Per **calcolare la retribuzione** da corrispondere al lavoratore per la festività si deve quindi moltiplicare la quota oraria per 6,67, coefficiente che esprime in centesimi 6 ore e 40 minuti.

Il diritto alla quota di **retribuzione aggiuntiva** spetta in caso di **coincidenza con il sabato non lavorativo** delle giornate festive del 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° gennaio, 6 gennaio, lunedì di Pasqua, 15 agosto, 1° novembre, 8, 25 e 26 dicembre (L. 90/54).

ESEMPI

1)

Mese considerato	Maggio																															
Divisore orario contrattuale	176																															
Retribuzione oraria complessiva	€ 7,23																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
						D						D								D								D				
Calcolo della retribuzione spettante																																
Retribuzione ore lavorate	176 × 7,23 =																															1.272,48
Retribuzione festività fruita	7,23 × 6,67 =																															48,22
Retribuzione mensile																																€ 1.320,70

2)

Mese considerato	Novembre																															
Divisore orario contrattuale	173																															
Retribuzione lorda mensile	€ 1.097,80																															
Ore lavorative	160																															
Permessi retribuiti	2 di 8 ore l'uno																															
Ore effettivamente lavorate	144																															
Festività retribuita	venerdì 1																															
Ex festività retribuita (festività in domenica)	giorno 4 spostato a domenica 10																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
			D				pr			D							D			pr					D							
Calcolo della retribuzione spettante																																
Retribuzione oraria	1.097,80 : 173 =																															6,35
Retribuzione ore effettivamente lavorate	6,35 × 144 =																															914,40
Retribuzione ore di permesso	6,35 × 16 =																															101,60
Retribuzione festività	6,35 × 6,67 =																															42,35
Retribuzione ex festività	6,35 × 6,67 =																															42,35
Retribuzione del mese di novembre																																€ 1.100,70

RAPPORTI CON ALTRE ASSENZE (art. 2 L. 90/54) Il lavoratore ha ugualmente diritto al compenso previsto per le festività anche in caso di:

- malattia, infortunio, congedo di maternità e parentale, congedo matrimoniale, ferie, permessi e assenze per giustificato motivo;
- riduzione dell'orario di lavoro (ROL);
- sospensione dal lavoro per ragioni indipendenti dalla volontà del lavoratore;
- sospensione dal lavoro per riposo compensativo di lavoro domenicale.

Se nel periodo di assenza dal lavoro nel giorno festivo il lavoratore percepisce un trattamento economico a carico degli Istituti assicuratori, il datore di lavoro deve integrare con una quota a suo carico il suddetto trattamento. Per il **calcolo della quota** si rinvia ai capitoli relativi alla malattia, agli infortuni e alla maternità.

2770

Cedolino

1) Festività non godute**MESE DI RIFERIMENTO: giugno 2024** (2 giugno 2024 cadente di domenica)**N.B.** Il presente esempio non considera la riduzione contributiva a carico dipendente (v. n. 738 e s.)**PARAMETRI DI BASE**

CONTRATTO	DIVISORE CONTRATTUALE	
Turismo-Pubblici esercizi-Confercommercio	26	172
QUALIFICA/LIVELLO	DATA ASSUN.	DATA CESSAZ.
Operaio livello 7	04/09/2022	
	Valori mensili	Valori giornalieri
Minimo contrattuale	774,70	
Contingenza	518,45	
Superminimo	22,10	
Totale	1.315,25	50,58654

RETRIBUZIONE

DESCRIZIONE	DATO BASE	ORE/GG.	TRATTENUTE	COMPETENZE	Assoggettamento	
					INPS	IRPEF
Retribuzione	50,58654	26		1.315,25	*	*
Festività non godute	50,58654	1		50,59	*	*

TOTALE COMPETENZE LORDE**1.365,84****CONTRIBUTI**

Imponibile	1.366,00	
Contributi FAP	9,19%	125,54
Altri contributi		
Previdenza complementare		

IMPOSTE

Imponibile IRPEF	1.240,30	
IRPEF lorda	285,27	
Detrazione lav.	237,00	
IRPEF netta		48,27
Rata add.le regionale		21,71
Rata add.le comunale		10,13
Rata acconto add.le comunale		3,04
Trattamento integrativo DL 3/2020		

ARROTONDAMENTO PRECEDENTE

0,69

ARROTONDAMENTO ATTUALE

0,54

TOTALE TRATTENUTE E COMPETENZE

209,38

1.366,38

NETTO DA PAGARE**1.157,00****FERIE E ROL**
 Ferie godute
 Ferie residue
 Rol goduti
 Rol residui

2) Festività godute**MESE DI RIFERIMENTO: gennaio 2024 (Festività 1° gennaio e 6 gennaio)****A carico: Coniuge****N.B.** Il presente esempio non considera la riduzione contributiva a carico dipendente (v. n. 738 e s.)**PARAMETRI DI BASE**

CONTRATTO	DIVISORE CONTRATTUALE	
Studi professionali	26	170
QUALIFICA/LIVELLO	DATA ASSUN.	DATA CESSAZ.
Impiegato livello 4	01/03/2022	
	Valori mensili	Valori giornalieri
Minimo conglobato	1.413,11	
Superminimo	33,11	
Totale	1.446,22	55,62385

RETRIBUZIONE

DESCRIZIONE	DATO BASE	ORE/GG.	TRATTENUTE	COMPETENZE	Assogettamento	
					INPS	IRPEF
Retribuzione	55,62385	24		1.334,97	*	*
Festività godute	55,62385	2		111,25	*	*

TOTALE COMPETENZE LORDE**1.446,22****CONTRIBUTI**

Imponibile	1.446,00	
Contributi FAP	9,19%	132,89
Altri contributi		
Previdenza complementare		

IMPOSTE

Imponibile IRPEF	1.313,33	
IRPEF lorda	302,07	
Detrazione lav.	236,96	
Detrazione coniuge a carico	56,71	
IRPEF netta		8,40
Rata add.le regionale		22,98
Rata add.le comunale		10,73
Rata acconto add. com.		3,22
Trattamento integrativo DL 3/2020		

ARROTONDAMENTO PRECEDENTE

0,68

ARROTONDAMENTO ATTUALE

0,68

TOTALE TRATTENUTE E COMPETENZE

178,90

1.446,90

NETTO DA PAGARE**1.268,00****FERIE E ROL**

Ferie godute
Ferie residue
Rol goduti
Rol residui

2770

(segue)

3) Festività del Santo Patrono

MESE DI RIFERIMENTO: settembre 2024

N.B. Il presente esempio non considera la riduzione contributiva a carico dipendente (v. n. 738 e s.)

PARAMETRI DI BASE

CONTRATTO	DIVISORE CONTRATTUALE	
Terziario-Confcommercio	26	168
QUALIFICA/LIVELLO	DATA ASSUN.	DATA CESSAZ.
Impiegato 2° livello	08/01/2022	
	Valori mensili	Valori giornalieri
Minimo contrattuale	1.518,42	
Contingenza	532,54	
Terzo elemento Altre Provincie	2,07	
Anticipo futuri aumenti	132,50	
Totale	2.185,53	84,05885

RETRIBUZIONE

DESCRIZIONE	DATO BASE	ORE/GG.	TRATTENUTE	COMPETENZE	Assoggettamento	
					INPS	IRPEF
Retribuzione	84,05885	25		2.101,47	*	*
Festività patrono	84,05885	1		84,06	*	*

TOTALE COMPETENZE LORDE

2.185,53

CONTRIBUTI

Imponibile	2.186,00
Contributi FAP	9,19%
Altri contributi	
Previdenza complementare	

200,89

IMPOSTE

Imponibile IRPEF	1.984,64
IRPEF lorda	456,47
Detrazione lav.	158,60
IRPEF netta	
Trattamento integrativo DL 3/2020	

297,87

ARROTONDAMENTO PRECEDENTE

0,10

ARROTONDAMENTO ATTUALE

0,23

TOTALE TRATTENUTE E COMPETENZE

498,76

2.185,76

NETTO DA PAGARE

1.687,00

FERIE E ROL

Ferie godute
Ferie residue
Rol goduti
Rol residui

(Omissis)